

AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

<http://www.lslex.com>

**CIRCOLARE INFORMATIVA:
D.L. "Cura Italia" – Covid-19 del 17.3.2020 n. 18 (G.U. anno 161, n. 70)**

(Parte Seconda)

Le misure di sostegno a tutela dei lavoratori previste dal nuovo Decreto c.d. Cura Italia n. 18/2020, emanato in virtù della situazione emergenziale venutasi a creare a causa della diffusione del Covid-19

Allo stato attuale, si è in attesa delle disposizioni operative/normative che dovranno essere emesse dall'INPS e dalle Regioni, pertanto alcuni punti sopra esposti potranno essere soggetti a revisione.

Indice:

- GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI	Pag.2
- CONGEDI E INDENNITA'	Pag.2
- MALATTIE	Pag.3
- INDENNITA' PER I LAVORATORI	Pag.4
- DATORI DI LAVORO DOMESTICO	Pag.4
- PROROGA TERMINE PER DOMANDE DI NASPI E DIS-COLL	Pag.5
- SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO	Pag.5

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Gli ammortizzatori sociali consentono di garantire un trattamento retributivo ai lavoratori a carico dell'INPS, della Regione o degli Enti Bilaterali in caso di sospensione totale o parziale dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza sanitaria.

A seconda del settore di attività e della composizione dell'organico aziendale, si individuano i seguenti trattamenti:

1. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (cigo). E' applicabile alle aziende industriali con qualsiasi numero di lavoratori.
2. Fondo Integrazione Salariale (fis). E' applicabile alle aziende che occupano più di 5 dipendenti, che non accedono alla cigo e non sono aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali.
3. Fondi di solidarietà bilaterali. Sono applicabili alle aziende che operano nei settori dove sono istituiti tali Fondi (artigianato con FSBA).
4. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (cigd). E' applicabile alle aziende per le quali non siano applicabili gli ammortizzatori sociali sopra indicati.

Per i Fondi di solidarietà bilaterali, gli interventi sono definiti dai fondi stessi, il Decreto in esame, infatti, è intervenuto su cigo, fis e cigd. In particolare:

- Il Decreto consente di ricorrere agli ammortizzatori sociali indicati per un **periodo massimo di nove settimane** a decorrere dal 23 febbraio 2020 per i dipendenti in forza a tale data e il termine ultimo per la fruizione sarà il mese di Agosto 2020.
- Il ricorso agli ammortizzatori sociali è subordinato alla **consultazione sindacale** che può essere svolta anche in via telematica. Sono esonerati dalla consultazione sindacale solo le aziende che richiedono il trattamento della cassa integrazione in deroga che occupano meno di cinque lavoratori.
- Il pagamento diretto da parte dell'INPS può essere richiesto per il FIS mentre è obbligatorio per la Cassa Integrazione in deroga. Per la Cassa integrazione ordinaria, invece, ad oggi risulta sia possibile solo il pagamento diretto del datore di lavoro con conguaglio sulla contribuzione dovuta.
- Per il ricorso alla cassa integrazione in deroga si deve fare riferimento ai decreti emessi dalle Regioni. **Ad oggi non risulta ancora pubblicato il Decreto della Regione Lombardia per il ricorso alla cigd. Si attende a breve la pubblicazione e solo successivamente sarà possibile attivare questo ammortizzatore sociale.**

CONGEDI E INDENNITA'

A seguito della sospensione dei servizi didattici, a decorre dal 5 Marzo è previsto:

- per i genitori lavoratori subordinati, la possibilità di fruire di un congedo frazionato o continuativo non superiore a 15 giorni remunerati nella misura del 50% della retribuzione per i figli fino a 12 anni di età;

- per gli iscritti alla gestione separata, la possibilità di fruire di uno specifico congedo per 15 giorni per i figli fino a 12 anni di età per il quale è previsto una indennità giornaliera pari al 50% di 1/365 del reddito prodotto;
- per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS (artigiani, commercianti), la possibilità di fruire di uno specifico congedo per 15 giorni per i figli fino a 12 anni di età per il quale è previsto una indennità giornaliera pari al 50% della retribuzione convenzionale;
- in alternativa alle sospensioni, è possibile richiedere il voucher "baby sitter" di Euro 600,00 che verrà accreditato sul libretto di famiglia gestito dall'INPS;
- per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle attività didattiche senza, però, riconoscimento di alcuna indennità.

Si precisa che i congedi di cui sopra, possono essere fruiti **alternativamente** da entrambi i genitori nella misura massima di 15 giorni e non spettano se nel nucleo familiare vi è un genitore che **beneficia** degli ammortizzatori sociali, sia disoccupato o non lavoratore.

Solo per il personale sanitario, i permessi di cui alla Legge 104 (lavoratori disabili o lavoratori che assistono familiari disabili), è riconosciuto un incremento di dodici giornate di permesso usufruibili nei mesi di Marzo e Aprile 2020 per complessive 18 giornate

MALATTIE

- Il periodo trascorso in quarantena è equiparato alla malattia così come regolamentata dai rispettivi contratti collettivi. Ai fini del periodo di comporto (durata massima di conservazione del posto in caso di malattia), il periodo è neutro.
- Per i lavoratori riconosciuti disabili con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104/1992 e per i lavoratori in possesso di certificazione medica che attesti il rischio da immunodepressione o da malattie oncologiche o soggetti a trattamenti salva vita, il periodo di assenza dal lavoro stabilito dalle autorità sanitarie, deve essere considerato quale ricovero ospedaliero.
- Per i lavoratori affetti da Covid-19, la malattia viene riconosciuta a presentazione dell'usuale certificato medico senza necessità di ulteriori provvedimenti dell'autorità sanitaria.

Qualora i lavoratori abbiano contratto il Corona Virus in **occasione della prestazione lavorativa**, dovrà essere inviata la **Denuncia di Infortunio all'INAIL** e il trattamento economico sarà quello previsto dai rispet

INDENNITA' PER I LAVORATORI

- **ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA:** per i lavoratori autonomi con partita IVA e per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 23 Febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria né pensionati, è riconosciuta una indennità di E. 600,00 per il mese di Marzo 2020 esente fiscalmente. L'indennità verrà erogata dall'INPS previa domanda.
- **ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'INPS:** per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti) che non siano pensionati e che non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è riconosciuta, per il mese di Marzo 2020 e previa domanda all'INPS, una indennità fiscalmente esente di E. 600,00.
- **DIPENDENTI STAGIONALI DEL TURISMO E STABILIMENTI TERMALI:** per il mese di Marzo 2020 è prevista, previa domanda all'INPS, l'erogazione di una indennità di E. 600,00 fiscalmente esente per detti lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro dal 1 Gennaio 2020 al 17 Marzo 2020 e che non siano già titolari di pensione o di un nuovo rapporto di lavoro subordinato.
- **INDENNITA' LAVORATORI DELLO SPETTACOLO:** per i lavoratori dello spettacolo iscritti al relativo Fondo Pensioni che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 con reddito non superiore a E. 50.000,00, e non titolari di pensione, è prevista una indennità per il mese di Marzo di E. 600,00 fiscalmente esente e previa presentazione di domanda all'INPS.

Le indennità di cui sopra **non sono cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

- **PREMIO PER LAVORATORI DIPENDENTI:** per tutti i lavoratori dipendenti con reddito da lavoro subordinato nell'anno 2019 non superiore a E. 40.000,00, che hanno prestato attività lavorativa in azienda (quindi escluso chi opera in smart working) viene riconosciuto, per il mese di Marzo 2020 da erogarsi dalle retribuzioni di Aprile 2020 ed entro il mese di Dicembre 2020, una indennità di E. 100,00 da rapportarsi ai giorni di effettiva prestazione nella propria sede di lavoro. Tale indennità verrà erogata automaticamente dal datore di lavoro e da questi compensata con i tributi dovuti.

DATORI DI LAVORO DOMESTICO

Il decreto in esame non ha previsto, anzi ha espressamente escluso, trattamenti a sostegno del reddito per i lavoratori domestici.

Tuttavia, i datori di lavoro domestico potranno effettuare i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dal 23 Febbraio al 31 Maggio 2020, entro il **10 Giugno 2020**.

PROROGA TERMINE PER DOMANDE DI NASPI E DIS-COLL

Per i casi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatasi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2020, i termini previsti per la presentazione delle domande di Naspi e Dis-coll, sono prorogati da 68 a 128 giorni fermo restando la decorrenza della prestazione dal 68mo giorno in caso di presentazione successiva. Si rammenta che, per poter usufruire del trattamento Naspi o Dis-coll in continuità con il rapporto cessato, la domanda deve essere presentata entro 8 giorni e tale termine non risulta prorogato.

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO

Le **procedure di licenziamento collettivo** pendenti dal 23 Febbraio 2020 e per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame (16 Maggio 2020) **sono sospese**.

Indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, i datori di lavoro **non possono effettuare licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo dalla data di entrata in vigore del Decreto (17 Marzo 2020) e fino a 60 giorni (16 Maggio 2020).